

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

all'articolo 1, comma 1, lettera c) le parole da: ai sensi *fino alla fine del comma, siano sostituite dalle seguenti:* mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.;

all'articolo 2, sostituire il comma 5 con il seguente: 5. All'onere derivante dal presente articolo, complessivamente pari a 28 milioni di euro, per l'anno 2003, di cui 6 milioni di euro per il comma 1, 7,8 milioni di euro per il comma 2, 0,2 milioni di euro per il comma 3 e 14 milioni di euro per il comma 4, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 20 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, e quanto a 8 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 1.1, 1.2, 1.3 e 1.4 Rava, 1.5 e 1.7 Jacini, 1.6, 2.3 Marcora, 2.7 Jacini, 2.6 Tuccillo, 2.8 e 2.9 Marcora, 2.10 Jacini, 2.11 Tuccillo, 2.12 Rava, 2.13 Realacci e sugli articoli aggiuntivi 1-bis.01 e 1-bis.02 Rossiello, 1-bis.03 Fontanini

1-bis.04, 1-bis.05, 1-bis.08, 1-bis.09 e 1-bis.010 Rava, 2-bis.1 e 2-bis.2 Rava, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

(A.C. 4257 – Sezione 4)

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

1. Il decreto-legge 24 luglio 2003, n. 192, recante interventi urgenti a favore del comparto agricolo colpito da eccezionali avversità atmosferiche e dall'emergenza diossina nella Campania, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

ART. 1.

*(Fondo di solidarietà nazionale
per le calamità naturali).*

1. Al fine di assicurare le provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale di cui alla legge 14 febbraio 1992, n. 185, in favore delle imprese agricole, singole e associate, e delle cooperative agricole di conduzione, ricadenti nei territori danneggiati dalle calamità naturali e dalle avver-

sità atmosferiche eccezionali del primo semestre 2003, sono autorizzati:

a) il limite d'impegno complessivo di 9,05 milioni di euro quindicennale, a decorrere dall'anno 2003; al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13, comma 1, della legge 1° agosto 2002, n. 166;

b) il limite d'impegno complessivo di 5,058 milioni di euro quindicennale, a decorrere dall'anno 2003, al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali;

c) l'ulteriore stanziamento di 32 milioni di euro per l'anno 2003, al relativo onere si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate incassate derivanti dall'articolo 5-*bis* del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27.

2. A decorrere dalle calamità naturali e dalle avversità atmosferiche eccezionali del 2003, in presenza di danni alle produzioni vegetali, ai fini dell'accertamento dell'incidenza del danno stesso sulla produzione lorda vendibile sono escluse le produzioni zootecniche.

3. Alle imprese che hanno subito danni alle produzioni ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, possono essere concessi finanziamenti decennali, con preammortamento triennale, per il pagamento delle rate delle operazioni creditizie e finanziarie inerenti all'impresa agricola in scadenza al 31 dicembre 2003. Il concorso pubblico negli interessi è limitato fino a 13.000 euro per impresa; può essere concesso anche in forma attualizzata, dopo la rendiconta-

zione della spesa da parte dell'istituto di credito che ha erogato il finanziamento; è concesso, a richiesta dell'interessato, nei limiti delle disponibilità finanziarie assegnate a ogni singola regione ed è alternativo alla concessione del prestito quinquennale di cui all'articolo 3, comma 2, lettera d), della citata legge n. 185 del 1992.

4. Le domande di intervento di cui alla legge 14 febbraio 1992, n. 185, per le calamità naturali nel 2003 devono essere presentate agli enti territoriali competenti entro il termine perentorio di 45 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto di declaratoria delle avversità atmosferiche. Il limite contributivo previsto dall'articolo 3, comma 2, lettera a), della citata legge n. 185 del 1992 è stabilito in 75.000 euro per impresa agricola.

ART. 2.

(Misure per fronteggiare l'inquinamento da diossina nella regione Campania).

1. Gli animali abbattuti in seguito a disposizioni sanitarie relative alla presenza negli animali stessi di diossine oltre i limiti di tollerabilità per il proseguimento dei cicli produttivi, nonché i prodotti che presentano contenuto di diossine superiore al limite di legge, sono sequestrati, denaturati mediante colorazione per impedirne la reimmissione in commercio, depositati presso idonei siti di stoccaggio individuati dalla regione Campania e avviati alla termodistruzione ad opera di ditte iscritte all'albo di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, abilitate al trasporto di rifiuti non pericolosi. Per le spese connesse a tali operazioni è autorizzata in favore dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura la spesa di 6 milioni di euro per l'anno 2003.

2. In favore delle imprese agricole di allevamento situate nella regione Campania, sottoposte a sequestro a seguito del riscontro nei prodotti zootecnici di dios-

sine oltre i limiti di tollerabilità, sono attivati dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, in coerenza con gli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato in agricoltura e nei limiti dello stanziamento di 7,8 milioni di euro per anno 2003, i seguenti interventi:

a) indennizzo a prezzo di mercato del latte prodotto in azienda e destinato alla termodistruzione per disposizione dell'autorità sanitaria;

b) prestiti agevolati ad ammortamento quinquennale, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 novembre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 284 del 3 dicembre 1985, per l'acquisto di mangimi e foraggi, in sostituzione dei foraggi aziendali non utilizzabili e destinati alla distruzione per disposizione dell'autorità sanitaria;

c) contributi in conto capitale fino all'80 per cento della spesa, determinata nei limiti unitari fissati dai bollettini ufficiali ISMEA, a seguito di acquisto di bestiame da rimonta in sostituzione di quello abbattuto ai sensi del comma 1.

3. Fino al 31 dicembre 2003, in favore delle imprese di cui al comma 2 è disposta la proroga di sei mesi dei termini per il pagamento delle cambiali agrarie e dei contributi agricoli unificati in scadenza dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. Per il potenziamento immediato dell'attività di indagine, analisi e monitoraggio del territorio campano in funzione dell'emergenza diossina, nonché per l'avvio dei primi interventi di messa in sicurezza e di bonifica dei terreni inquinati, è autorizzata la spesa di 14 milioni di euro per l'anno 2003, da corrispondersi, per una quota pari a 10 milioni di euro, all'Agenzia nazionale per l'ambiente e per i servizi tecnici (APAT) per interventi e attività specialistiche di supporto, previa stipula, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, di un'apposita convenzione tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e l'Agenzia

medesima e, per una quota pari a 4 milioni di euro, da trasferire alla regione Campania, da utilizzarsi sulla base delle risultanze della conferenza di servizi, ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, indetta dalla regione Campania entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e alla quale partecipano i Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio, delle politiche agricole e forestali e della salute.

5. All'onere derivante dal presente articolo, complessivamente pari a 28 milioni di euro, per l'anno 2003, di cui 6 milioni di euro per il comma 1, 7,8 milioni di euro per il comma 2, 0,2 milioni di euro per il comma 3 e 14 milioni di euro per il comma 4, si provvede, quanto a 20 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, e quanto a 8 milioni di euro, mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate incassate derivanti dall'articolo 5-bis del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 3.

(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

(A.C. 4257 – Sezione 5)**MODIFICAZIONI APPORTATE
DAL SENATO**

All'articolo 1:

al comma 1:

all'alinea, dopo la parola: « semestre 2003, » sono inserite le seguenti: « ivi incluse quelle previste dai commi 3 e 4, »;

la lettera c) è sostituita dalla seguente:

« c) l'ulteriore stanziamento di 32 milioni di euro per l'anno 2003 a favore del citato Fondo di solidarietà nazionale; al relativo onere si provvede, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, mediante utilizzo di quota parte delle ulteriori maggiori entrate incassate derivanti dall'articolo 5-bis del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27 »;

al comma 2:

sono premesse le seguenti parole: « Nei limiti delle risorse disponibili nel Fondo di solidarietà nazionale di cui alla legge 14 febbraio 1992, n. 185, » e le parole: « A decorrere dalle calamità naturali e dalle avversità atmosferiche » sono sostituite dalle seguenti: « per le calamità naturali e per le avversità atmosferiche »;

al comma 3:

al secondo periodo, le parole: « lettera d) » sono sostituite dalle seguenti: « lettera b) »;

dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

« 4-bis. Tenuto conto delle caratteristiche di complementarità ed integrazione con il Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN), entro trenta giorni dal

completamento delle attività di collaudo, i beni mobili, immobili e immateriali acquistati o prodotti nell'ambito del progetto "TELAER – Sistema di telerilevamento aereo avanzato per la gestione integrata del territorio", di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, come modificato dall'articolo 6, comma 8, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, sono acquisiti dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato ».

Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:

« ART. 1-bis. – (Fondo per il risparmio idrico ed energetico). – 1. Nell'ambito del fondo rotativo per le imprese del Ministero delle politiche agricole e forestali, istituito ai sensi dell'articolo 72 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è attivata una specifica linea di finanziamento, denominata "Fondo per il risparmio idrico ed energetico", avente come finalità il sostegno di investimenti per l'ammodernamento degli impianti idrici aziendali e il risparmio energetico in agricoltura.

2. Le modalità di concessione e di erogazione dei contributi, in coerenza con gli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato in agricoltura, nonché i requisiti minimi in termini di risparmio idrico degli impianti ammessi a contributo, sono definiti con decreto, di natura non regolamentare, del Ministro delle politiche agricole e forestali.

3. Confluiscono nel Fondo di cui al comma 1:

a) gli stanziamenti assegnati ad unità previsionali di base del Ministero delle politiche agricole e forestali ai sensi dell'articolo 93, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

b) le disponibilità finanziarie accertate a decorrere dal 1° gennaio 2003 sul Fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura, di cui all'articolo 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, le

quali sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnate semestralmente al Fondo di cui al presente articolo ».

All'articolo 2:

al comma 1, la parola: « abbattuti » è sostituita dalle seguenti: « delle specie bovina e ovina abbattuti dal 1° gennaio al 31 dicembre 2003 »; dopo le parole: « nonché i prodotti », è inserita la seguente: « ottenuti »; è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « L'effettività delle operazioni è attestata dalle Autorità regionali »;

al comma 2, alinea, dopo le parole: « imprese agricole di allevamento », sono inserite le seguenti: « di bovini ed ovini »; dopo le parole: « sottoposte a sequestro », sono inserite le seguenti: « dal 1° gennaio al 31 dicembre 2003 »; dopo le parole: « 7,8 milioni di euro per » è inserita la seguente: « l' »;

al medesimo comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « L'effettività delle operazioni è attestata dalle Autorità regionali »;

al comma 5, dopo le parole: « mediante utilizzo » sono inserite le seguenti: « ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, » e dopo le parole: « quota parte delle » è inserita la seguente: « ulteriori ».

Dopo l'articolo 2, è inserito il seguente:

« ART. 2-bis. - (Operazioni di credito agrario). — 1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 128 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, ferma restando l'invarianza degli oneri a carico del bilancio dello Stato, possono essere concessi finanziamenti, ai sensi dell'articolo 43 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, destinati esclusivamente alla estinzione anticipata dei mutui di miglioramento agrario e fondiari per i quali siano trascorsi almeno 5 anni del periodo di

ammortamento alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. La richiesta di estinzione anticipata e quella di nuovo finanziamento possono essere avanzate contestualmente anche dalle amministrazioni pubbliche concedenti il concorso nel pagamento degli interessi, in nome e per conto dei mutuatari e anche in forma cumulativa. Le predette amministrazioni possono concordare una clausola contrattuale uniforme da inserire nei nuovi contratti, al fine di vincolarne la destinazione all'estinzione dei mutui in essere.

3. Le nuove operazioni di credito agrario, da perfezionarsi a tasso di mercato, con la medesima banca ovvero con qualsiasi altra, di durata anche superiore a quella residua dei mutui da estinguere, comprendono l'importo da estinguere per capitale residuo e eventuali oneri accessori, diminuito del contributo pubblico in conto interessi attualizzato, e maggiorato del compenso per la estinzione anticipata, del costo di eventuali perizie tecniche, delle spese istruttorie bancarie, degli onorari notarili di estinzione dei mutui in essere e di stipula delle nuove operazioni.

4. Le operazioni di cui al comma 3 sono assistite dalla garanzia sussidiaria del Fondo interbancario di garanzia (FIG) di cui all'articolo 45 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, per l'intero importo mutuato, anche nei casi in cui la garanzia ipotecaria risulti di grado successivo al primo, con esclusione del pagamento della relativa commissione di garanzia al FIG medesimo.

5. L'imposta sostitutiva di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, si intende assolta per le nuove operazioni nei limiti dell'ammontare già versato in sede di stipula dei mutui da estinguere. Gli onorari notarili per le operazioni di cui al comma 3 sono ridotti del 50 per cento.

6. L'eventuale compenso per la estinzione anticipata sarà corrisposto alla banca mutuante nella misura contrattual-

mente prevista e comunque entro il limite massimo del 3 per cento del capitale residuo da rimborsare, al netto del contributo in conto interessi attualizzato».

(A.C. 4257 – Sezione 6)

**PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE
AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE**

ART. 1.

(Fondo di solidarietà nazionale per le calamità naturali).

Al comma 1, premettere il seguente:

01. Alla legge 14 febbraio 1992, n. 185, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, le parole: « di delimitazione del territorio colpito e » sono soppresse;

b) all'articolo 3, il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Hanno titolo agli interventi di cui al presente articolo e agli articoli 4 e 5, le aziende agricole, singole o associate, e le aziende apistiche che abbiano subito danni non inferiori al 30 per cento della produzione lorda vendibile, con esclusione di quella zootecnica. Sono altresì esclusi dal computo del 30 per cento e dalle agevolazioni predette i danni alle produzioni ammissibili all'assicurazione agevolata, relativamente agli eventi determinati dal decreto di cui all'articolo 9, comma 2. Nel calcolo delle percentuali dei danni sono comprese le perdite derivanti da precedenti eventi calamitosi, subiti dalla stessa azienda, nel corso dell'annata agraria, che non siano stati oggetti di precedenti benefici. La produzione lorda vendibile per il calcolo dell'incidenza di danno non è comprensiva dei contributi o delle altre integrazioni concessi dall'Unione europea. »;

c) all'articolo 4, comma 1, le parole: « Nelle zone delimitate ai sensi dell'articolo 2 » sono soppresse.

1. 1. Rava, Marcora, Sedioli, Preda, Banti, Rossiello, Ruggeri, Borrelli, Franci.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: primo semestre 2003 aggiungere le seguenti: , anche nel caso in cui gli effetti negativi sulle produzioni si manifestino nel secondo semestre 2003.

1. 2. Rava, Marcora, Sedioli, Preda, Banti, Rossiello, Ruggeri, Borrelli, Franci.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 9,05 milioni con le seguenti: 15 milioni.

1. 3. Rava, Marcora, Sedioli, Preda, Banti, Rossiello, Ruggeri, Borrelli, Franci, Zanella.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: 32 milioni con le seguenti: 38 milioni.

1. 4. Rava, Marcora, Sedioli, Preda, Banti, Rossiello, Ruggeri, Borrelli, Franci, Zanella.

All'articolo 1, comma 1, lettera c) le parole da: ai sensi fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

1. 8. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis del regolamento).

Al comma 2, sostituire le parole: del 2003 con le seguenti: , a decorrere dal 2003.

- 1. 5.** Jacini, Scaltritti, Collavini, Zama, Zanella.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Alle imprese che hanno subito danni alle produzioni, nei termini dell'articolo 3, comma 1, della legge n. 185 del 1992, e successive modifiche e integrazioni, sono sospesi, su istanza delle stesse, fino al 31 dicembre 2003 i versamenti dei contributi di previdenza e assistenza sociale e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, ivi compresa la quota a carico dei lavoratori dipendenti. Per lo stesso periodo sono sospesi i termini per l'effettuazione degli adempimenti connessi al versamento dei contributi medesimi. La riscossione dei contributi e dei premi non corrisposti per effetto della sospensione è effettuata secondo le modalità stabilite con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. I termini per gli adempimenti e versamenti relativi a obblighi tributari, sono stabiliti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

- 1. 6.** Marcora, Tuccillo, Rava, Banti, Ruggeri, Sedioli, Preda, Rossiello, Borrelli, Franci.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: del decreto di declaratoria delle avversità atmosferiche con le seguenti: della legge di conversione del presente decreto-legge.

- 1. 7.** Jacini, Scaltritti, Collavini, Zama.

ART. 1-bis.

(Fondo per il risparmio idrico ed energetico).

Dopo l'articolo 1-bis, aggiungere il seguente:

ART. 1-ter. — 1. Il recupero della situazione debitoria maturata entro il 31 di-

cembre 2002 attraverso la cessione dei crediti (cartolarizzazione) ai sensi della legge 23 dicembre 1998, n. 448, relativa ai contributi previdenziali e assistenziali dei coltivatori diretti e per l'assunzione della manodopera agricola dovuti dalle aziende agricole all'Inps, è sospeso fino al 31 dicembre 2003.

2. Le aziende agricole debentrici, entro il termine del 31 dicembre 2003, possono regolarizzare la propria posizione direttamente con l'Inps attraverso il pagamento del 20 per cento delle somme effettivamente dovute, al netto di sanzioni, interessi e benefici non goduti ai sensi della legge n. 185 del 1992. Le aziende agricole, inoltre, possono avvalersi dell'assistenza delle organizzazioni professionali.

- 1-bis. 02.** Rossiello, Rava, Marcora, Banti, Sedioli, Ruggeri, Preda, Borrelli, Oliverio, Stramaccioni, Sandi, Franci.

Dopo l'articolo 1-bis, aggiungere il seguente:

ART. 1-ter. — 1. Per le aziende agricole che hanno subito danni alle produzioni ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, il recupero della situazione debitoria maturata entro il 31 dicembre 2002 attraverso la cessione dei crediti (cartolarizzazione) ai sensi dell'articolo 13 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, relativa ai contributi previdenziali e assistenziali dei coltivatori diretti e per l'assunzione della manodopera agricola dovuti dalle aziende agricole all'Inps, è sospeso fino al 31 dicembre 2003.

2. Entro il termine del 31 dicembre 2003, le aziende agricole debentrici possono regolarizzare la propria posizione direttamente con l'Inps attraverso il pagamento del 20 per cento delle somme effettivamente dovute, al netto di sanzioni, interessi e benefici non goduti ai sensi della legge n. 185 del 1992. Le aziende agricole, inoltre, possono avvalersi dell'assistenza delle organizzazioni professionali.

- 1-bis. 01.** Rossiello, Rava, Marcora, Banti, Sedioli, Ruggeri, Preda, Borrelli, Oliverio, Stramaccioni, Sandi, Franci.

Dopo l'articolo 1-bis, aggiungere il seguente:

ART. 1-ter. (Interventi di emergenza a favore delle imprese agricole ed agroalimentari operanti nelle zone della regione Friuli-Venezia Giulia colpite da calamità naturali). 1. In favore delle imprese agricole ed agroalimentari operanti nei territori dei comuni colpiti dagli eventi calamitosi che hanno interessato la regione Friuli-Venezia Giulia nel mese di agosto 2003 è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro, al fine di sostenere le azioni necessarie al ripristino delle condizioni socio-economiche ed ambientali essenziali per l'avvio della ripresa delle normali attività produttive.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono trasferite alla Regione Friuli-Venezia Giulia, che provvede a ripartirle tra i diversi soggetti colpiti, nel rispetto delle finalità di cui allo stesso comma 1 ed in misura proporzionale al danno da essi subito.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.

1-bis. 03. Fontanini, Ballaman, Vascon.

Dopo l'articolo 1-bis aggiungere il seguente:

ART. 1-ter. (Ulteriori misure a favore delle aziende agricole danneggiate dalle avversità atmosferiche eccezionali). — 1. Alle aziende agricole ubicate nelle aree per le quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza a seguito di avversità atmosferiche nel corso degli anni 2002 e 2003, è concesso un contributo in conto capitale fino al 50 per cento delle spese sostenute per la sostituzione degli impianti di irrigazione attualmente in esercizio con impianti rea-

lizzati con tecnologie innovative a basso consumo idrico, nei limiti dello stanziamento di 25 milioni di euro per l'anno 2003.

2. Le modalità e i parametri tecnici per la concessione del contributo di cui al precedente comma sono definiti con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

3. All'onere derivante dal presente articolo si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle seguenti disposizioni:

a) l'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è abrogato;

b) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementale del 50 per cento.

1-bis. 04. Rava, Marcora, Sedioli, Banti, Preda, Ruggeri, Rossiello, Borrelli, Franci, Zanella.

Dopo l'articolo 1-bis aggiungere il seguente:

ART. 1-ter. — 1. In base alle disponibilità del bilancio dello Stato, può essere riconosciuta un'aliquota pari al 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile per investimenti relativi ad iniziative, anche pilota, di difesa attiva, comprese le reti antigrandine, assunte anche in forma associata dai consorzi di difesa di cui alla legge 25 maggio 1970, n. 363, nonché dai soggetti di cui all'articolo 10 della legge 15 ottobre 1981, n. 590.

2. I consorzi di difesa, anche associati, possono provvedere alle iniziative di cui al comma 1, anche attraverso convenzioni con enti, consorzi e società.

3. All'approvazione dei progetti di cui al presente articolo provvedono le regioni e le province autonome.

1-bis. 05. Rava, Preda, Marcora, Sedioli, Rossiello, Banti, Ruggeri, Borrelli, Franci, Zanella.

Dopo l'articolo 1-bis, aggiungere il seguente:

ART. 1-ter. — 1. I Consorzi di difesa, costituiti da imprenditori agricoli, devono assumere una delle seguenti forme giuridiche:

a) associazioni con personalità giuridica;

b) società cooperative;

c) consorzi di cui agli articoli 2612 e seguenti del codice civile o società consortili di cui all'articolo 2615-ter del codice civile.

2. Il riconoscimento di idoneità di costituzione di fondi di mutualità da parte dei consorzi di difesa e delle cooperative è concesso alle regioni e province autonome dove l'ente ha la sede legale, le quali devono approvare i relativi regolamenti, le condizioni di ammissione dei soci, le norme relative ai controlli ed alla gestione della contabilità per i contributi associativi e pubblici.

3. I consorzi sono retti da uno statuto deliberato dall'assemblea dei soci, approvato dalla regione o provincia autonoma, che deve prevedere la nomina del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale, da parte dei soci, con voto singolo, nonché la denominazione, la sede, il patrimonio dell'ente, la durata, non inferiore a 15 anni, le norme relative all'ordinamento ed alla gestione.

4. La riscossione dei contributi consortili può essere effettuata mediante ruolo in base alle vigenti disposizioni in materia di esazione dei contributi non erariali.

1-bis. 06. Rava, Preda, Marcora, Sedioli, Rossiello, Banti, Ruggeri, Borrelli, Franci, Zanella.

Dopo l'articolo 1-bis, aggiungere il seguente:

Art. 1-ter. — 1. I Consorzi di difesa, le Cooperative agricole, i loro Consorzi, le Associazioni dei produttori, qualora previsti nei loro statuti, possono istituire fondi rischi di mutualità interna per azioni di mutualità e solidarietà da attivare in caso di avversità atmosferiche. I fondi hanno la finalità di contribuire a:

a) garantire il reddito delle imprese alla produzione;

b) favorire il ripristino aziendale delle imprese, in particolare di quelle a coltura intensiva o di pregio;

c) coprire i maggiori oneri di gestione dell'Ente associativo a seguito del mancato conferimento.

2. Gli enti che esercitano attività di mutualità interna devono dotarsi di apposito regolamento approvato dalla regione, che preveda una contabilità separata per la gestione dei fondi rischi di mutualità, che dovrà essere certificata annualmente da una società autorizzata.

1-bis. 07. Rava, Preda, Marcora, Sedioli, Rossiello, Banti, Borrelli, Franci, Zanella.

Dopo l'articolo 1-bis, aggiungere il seguente:

ART. 1-ter. — 1. Entro il 31 gennaio di ogni anno viene elaborato, attraverso il Piano assicurativo agricolo nazionale, il piano agricolo annuale, nel quale viene determinata l'entità del contributo pubblico sui premi assicurativi in base alle disponibilità del bilancio dello Stato.

2. Il Piano assicurativo viene approvato con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali su proposta di una Commissione tecnica costituita da:

a) un rappresentante del Ministero delle politiche agricole e forestali;

b) tre rappresentanti delle regioni e delle province autonome;

- c) un rappresentante di ISMEA;
- d) un rappresentante di ASNACODI;
- e) un rappresentante di ANIA;
- f) due rappresentanti della Cooperazione agricola;
- g) tre rappresentanti delle Organizzazioni professionali agricole.

3. Nel piano assicurativo sono stabiliti i parametri del contributo pubblico per:

- a) polizze collettive;
- b) polizze individuali;
- c) Fondi di mutualità istituiti da Consorzi di difesa e cooperative;
- d) polizze multirischio, pluririschio, unirischio;
- e) interventi riassicurativi;
- f) aree territoriali omogenee con livello minimo provinciale;
- g) eventi assicurabili;
- h) iniziative di difesa attiva.

4. I Consorzi di difesa, costituiti da imprenditori agricoli, devono assumere una delle seguenti forme giuridiche:

- a) associazioni con personalità giuridica;
- b) società cooperative;
- c) consorzi di cui agli articoli 2612 e seguenti del codice civile o società consortili di cui all'articolo 2615-ter del codice civile.

5. Il riconoscimento di idoneità di costituzione di fondi di mutualità da parte dei consorzi di difesa e delle cooperative è concesso alle regioni e province autonome dove l'ente ha la sede legale, le quali devono approvare i relativi regolamenti, le condizioni di ammissione dei soci, le norme relative ai controlli ed alla gestione della contabilità per i contributi associativi e pubblici.

6. I consorzi sono retti da uno statuto deliberato dall'assemblea dei soci, approvato dalla regione o provincia autonoma, che deve prevedere la nomina del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale, da parte dei soci, con voto singolo, nonché la denominazione, la sede, il patrimonio dell'ente, la durata, non inferiore a 15 anni, le norme relative all'ordinamento ed alla gestione.

7. La riscossione dei contributi consorziali può essere effettuata mediante ruolo in base alle vigenti disposizioni in materia di esazioni dei contributi non erariali.

1-bis. 08. Rava, Preda, Marcora, Sedioli, Rossiello, Banti, Ruggeri, Borrelli, Franci, Zanella.

Dopo l'articolo 1-bis, aggiungere il seguente:

ART. 1-ter. — 1. Entro il 31 gennaio di ogni anno viene elaborato, attraverso il Piano assicurativo agricolo nazionale, il piano agricolo annuale, nel quale viene determinata l'entità del contributo pubblico sui premi assicurativi in base alle disponibilità del bilancio dello Stato.

2. Il Piano assicurativo viene approvato con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali su proposta di una Commissione tecnica costituita da:

- a) un rappresentante del Ministero delle politiche agricole e forestali;
- b) tre rappresentanti delle regioni e delle province autonome;
- c) un rappresentante di ISMEA;
- d) un rappresentante di ASNACODI;
- e) un rappresentante di ANIA;
- f) due rappresentanti della Cooperazione agricola;
- g) tre rappresentanti delle Organizzazioni professionali agricole.

3. Nel piano assicurativo sono stabiliti i parametri del contributo pubblico per:

- a) polizze collettive;
- b) polizze individuali;
- c) Fondi di mutualità istituiti da Consorzi di difesa e cooperative;
- d) polizze multirischio, pluririschio, unirischio;
- e) interventi riassicurativi;
- f) aree territoriali omogenee con livello minimo provinciale;
- g) eventi assicurabili;
- h) iniziative di difesa attiva.

1-bis. 09. Rava, Preda, Marcora, Sedioli, Rossiello, Banti, Ruggeri, Borrelli, Franci, Zanella.

Dopo l'articolo 1-bis, aggiungere il seguente:

ART. 1-ter. — 1. Il fondo di solidarietà nazionale, di cui all'articolo 1 della legge 25 maggio 1970, n. 364, ha le seguenti finalità:

- a) interventi di prevenzione per fronteggiare i danni alle produzioni agricole e zootecniche, alle strutture aziendali agricole nelle zone colpite da calamità o eventi eccezionali;
- b) misure per favorire la diffusione della difesa attiva dalle calamità ed avversità atmosferiche;
- c) interventi per favorire e sviluppare i fondi di mutualità e le azioni di autotutela dei produttori agricoli associati;
- d) salvaguardia del reddito delle imprese agricole singole ed associate e mantenimento del quadro di competitività della filiera nelle fasi di produzione, conservazione e commercializzazione;
- e) difesa delle produzioni locali.

1-bis. 010. Rava, Preda, Marcora, Sedioli, Rossiello, Banti, Ruggeri, Borrelli, Franci, Zanella.

ART. 2.

(Misure per fronteggiare l'inquinamento da diossina nella regione Campania).

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: specie bovina aggiungere la seguente: , bufalina.

* **2. 1.** Marcora, Tuccillo, Rava, Banti, Ruggeri, Sedioli, Preda, Rossiello, Borrelli, Oliverio, Stramaccioni, Sandi, Franci, Zanella.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: specie bovina aggiungere la seguente: , bufalina.

* **2. 2.** Jacini, Scaltritti, Collavini, Zama.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: a tali operazioni aggiungere le seguenti: , ivi comprese le indennità di abbattimento,

2. 3. Marcora, Tuccillo, Rava, Banti, Ruggeri, Sedioli, Preda, Rossiello, Borrelli, Oliverio, Stramaccioni, Sandi, Franci.

Al comma 2, dopo le parole: allevamento di bovini aggiungere la seguente: , bufalini.

* **2. 4.** Marcora, Tuccillo, Rava, Banti, Ruggeri, Sedioli, Preda, Rossiello, Borrelli, Oliverio, Stramaccioni, Sandi, Franci, Zanella.

Al comma 2, dopo le parole: allevamento di bovini aggiungere la seguente: , bufalini.

* **2. 5.** Jacini, Scaltritti, Collavini, Zama.

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: indennizzo a prezzo di mercato aggiungere le seguenti: , con aggiunta dell'IVA ai sensi dell'articolo 34 del decreto del Presidente

della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modifiche ed integrazioni,

2. 6. Tuccillo.

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: e destinato con le seguenti: e degli animali abbattuti di cui al comma 1 destinati.

2. 7. Jacini, Scaltritti, Collavini, Zama.

Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) indennizzo degli animali abbattuti ai sensi del precedente comma 1 calcolato con i criteri previsti dalla legge 2 giugno 1988, n. 218, e successive modifiche ed integrazioni.

2. 8. Marcora, Tuccillo, Rava, Banti, Ruggeri, Sedioli, Preda, Rossiello, Borrelli, Oliverio, Stramaccioni, Sandi, Franci.

Al comma 2, lettera c), premettere le parole:

c) in alternativa all'indennizzo per i capi abbattuti a seguito di disposizioni dell'autorità sanitaria, di cui al comma 1 e al precedente punto a-bis),

2. 9. Marcora, Tuccillo, Rava, Banti, Ruggeri, Sedioli, Preda, Rossiello, Borrelli, Oliverio, Stramaccioni, Sandi, Franci.

Al comma 2, lettera c), primo periodo, aggiungere infine le parole: o, in alternativa, indennizzi per gli animali abbattuti di cui al comma 1, calcolati con i medesimi criteri.

2. 21. La Commissione.

Al comma 2, lettera c), premettere le parole:

c) in alternativa agli indennizzi per gli animali abbattuti di cui al comma 1, calcolati con i criteri previsti dalla legge 2 giugno 1988, n. 218,

2. 10. Jacini, Scaltritti, Collavini, Zama.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Fino al 31 dicembre 2003, in favore delle imprese di cui al comma 2 sono sospesi, su istanza delle stesse:

a) i versamenti dei contributi di previdenza e assistenza sociale e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, ivi compresa la quota a carico dei lavoratori dipendenti. Per lo stesso periodo sono sospesi i termini per l'effettuazione degli adempimenti connessi al versamento dei contributi medesimi;

b) la riscossione dei contributi e dei premi non corrisposti per effetto della sospensione, è effettuata secondo le modalità con decreto del ministro del lavoro e delle politiche sociali. I termini per gli adempimenti e versamenti relativi agli obblighi tributari, sono stabiliti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze;

c) la proroga di due anni dei termini per i pagamenti delle cambiali agrarie;

d) le aziende che per effetto di disposizioni delle autorità sanitarie dovranno attuare il fermo delle attività di allevamento potranno richiedere per il personale posto in mobilità il riconoscimento delle indennità ai sensi dell'articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e sue successive modifiche ed integrazioni.

2. 11. Tuccillo.

Al comma 4, dopo le parole: analisi e monitoraggio aggiungere le seguenti: del territorio dell'Alta Murgia e.

Conseguentemente:

al comma 4, sostituire le parole da: 4 milioni *fino a:* indetta dalla regione Campania *con le seguenti:* 3 milioni di euro, da trasferire alla regione Campania, ed 1 milione di euro, da trasferire alla regione Puglia, da utilizzarsi sulla base delle risultanze di conferenze di servizi, ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, indetta dalle regioni Campania e Puglia;

dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

4-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche a favore delle imprese agricole di allevamento di bovini ed alle altre imprese agricole situate nella provincia di Bari, nel territorio dei comuni di Altamura e Gravina, danneggiate dalla presenza nel terreno di metalli pesanti ed altre sostanze tossiche.

4-ter. Le funzioni esercitate dalla regione Campania, di cui ai commi 1 e 2, sono esercitate, in relazione all'attuazione di quanto previsto al comma *4-bis*, dalla regione Puglia.;

al comma 5, sostituire le parole da: 28 milioni *fino a:* quanto a 20 milioni *con le seguenti:* 30 milioni di euro, per l'anno 2003, di cui 6 milioni di euro per il comma 1, 7,8 milioni di euro per il comma 2, 0,2 milioni di euro per il comma 3, 14 milioni di euro per il comma 4 e 2 milioni di euro per il comma *4-bis*, si provvede, quanto a 22 milioni.;

alla rubrica, dopo la parola: inquinamento *aggiungere le seguenti:* da metalli pesanti nell'Alta Murgia e.

2. 13. Realacci, Marcora, Piglionica, Rossiello.

Al comma 4, sostituire le parole: 14 milioni di euro *con le seguenti:* 16 milioni di euro *e le parole:* 4 milioni di euro *con le seguenti:* 6 milioni di euro.

Conseguentemente, al comma 5, sostituire le parole: 28 milioni di euro *con le seguenti:* 30 milioni di euro *e le parole:* 8 milioni di euro *con le seguenti:* 10 milioni di euro.

2. 12. Rava, Marcora, Sedioli, Preda, Banti, Ruggeri, Rossiello, Borrelli, Franci, Sandi, Zanella.

All'articolo 2, sostituire il comma 5 con il seguente: 5. All'onere derivante dal presente articolo, complessivamente pari a 28 milioni di euro, per l'anno 2003, di cui 6 milioni di euro per il comma 1, 7,8 milioni di euro per il comma 2, 0,2 milioni di euro per il comma 3 e 14 milioni di euro per il comma 4, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 20 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, e quanto a 8 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.

2. 20. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis del regolamento).

ART. 2-bis.

(Operazioni di credito agrario).

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. L'estinzione anticipata del mutuo di miglioramento agrario e fondiario, trascorsi almeno cinque anni dal periodo di ammortamento dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, può essere effettuata su tutti i mutui che beneficiano di con-

tributi pubblici mantenendo la possibilità di beneficiare dell'attualizzazione dei contributi in conto interesse per la rata a scadere ovvero per la parte non utilizzata dei contributi attualizzati. L'estinzione anticipata del mutuo comporta l'automatica liberazione dai vincoli previsti dalla concessione del mutuo e la cancellazione di eventuali ipoteche.

2-bis. 1. Rava, Franci, Marcora, Sedioli, Preda, Rossiello, Borrelli, Oliverio.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. L'estinzione anticipata del mutuo comporta l'automatica liberazione dai vincoli previsti dalla concessione del mutuo e la cancellazione di eventuali ipoteche.

2-bis. 2. Rava, Franci, Marcora, Sedioli, Preda, Rossiello, Borrelli, Oliverio.

DISEGNO DI LEGGE: S. 1435 — DISPOSIZIONI PER DISINCENTIVARE L'ESODO DEL PERSONALE MILITARE ADDETTO AL CONTROLLO DEL TRAFFICO AEREO (APPROVATO DALLA IV COMMISSIONE DEL SENATO) (3311)

(A.C. 3311 — Sezione 1)

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

(A.C. 3311 — Sezione 2)

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 1.1, 2.1, 2.3 e 2.4 Minniti, 2.2 e 2.5 Molinari, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura.

(A.C. 3311 — Sezione 3)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

1. Gli ufficiali ed i sottufficiali delle Forze armate in possesso dell'abilitazione di controllore del traffico aereo in corso di validità che abbiano contratto, in connessione alla frequenza di corsi di formazione e specializzazione legati al proprio profilo di impiego nel settore del traffico aereo, ferme obbligatorie per la complessiva durata di dieci anni, ai sensi dell'articolo 7, comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e dell'articolo 11, comma 9, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, al termine del periodo di ferma obbligatoria e successivamente al conseguimento del massimo grado di abilitazione previsto, sono ammessi a contrarre una ferma volontaria di durata biennale, rinnovabile per non più di quattro volte.

2. Per ciascun periodo di ferma volontaria contratta è corrisposto un premio nei seguenti importi:

a) 10.329,14 euro per il primo biennio, da corrispondere per metà all'atto di assunzione della ferma e per metà dopo dodici mesi;

b) 6.197,48 euro per il secondo biennio, da corrispondere in unica soluzione;

c) 7.230,40 euro per il terzo biennio, da corrispondere in unica soluzione;

d) 9.296,22 euro per il quarto biennio, da corrispondere in unica soluzione;

e) 10.329,14 euro per il quinto biennio, da corrispondere in unica soluzione.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

Al comma 1, sostituire le parole: del traffico *con le seguenti:* dello spazio.

Conseguentemente, all'articolo 3:

al comma 1, sostituire le parole: 903.591 euro *con le seguenti:* 1.360.000 euro;

al comma 6, sostituire le parole: 1.836.242 euro *con le seguenti:* 2.614.901 euro.

1. 1. Minniti, Ruzzante, Pisa, Angioni, Pinotti, Lumia, Luongo, Rotundo, Molinari, Santino Adamo Loddo, Tanoni.

(A.C. 3311 - Sezione 4)

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 2.

1. Gli ufficiali ed i sottufficiali delle Forze armate, già titolari di abilitazione di controllore del traffico aereo alla data di entrata in vigore della presente legge, sono ammessi a contrarre, al compimento di dieci anni di servizio e dopo aver acquisito il massimo grado di abilitazione previsto, le ferme volontarie di cui all'articolo 1 entro il quarantacinquesimo anno di età, con corresponsione dei relativi premi.

2. Agli ufficiali ed ai sottufficiali delle Forze armate di cui al comma 1 che, pur

non avendo superato il quarantacinquesimo anno di età alla data di entrata in vigore della presente legge, non abbiano potuto contrarre tutti i periodi di ferma volontaria, è corrisposto in unica soluzione, al raggiungimento dei limiti di età per la cessazione dal servizio previsti dagli articoli 2 e 7, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, un premio pari alla differenza tra l'importo complessivo dei premi di cui all'articolo 1, comma 2, e quello dei premi percepiti.

3. Agli ufficiali ed ai sottufficiali delle Forze armate di cui al comma 1 che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano superato il quarantacinquesimo e non superato il cinquantesimo anno di età è corrisposto in unica soluzione, al raggiungimento dei limiti di età per la cessazione dal servizio previsti dagli articoli 2 e 7, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, un premio di importo pari alla metà dell'importo complessivo dei premi di cui all'articolo 1, comma 2.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 2.

Al comma 1, sostituire le parole: del traffico *con le seguenti:* dello spazio.

Conseguentemente, all'articolo 3:

al comma 2, sostituire le parole da: 622.196 euro *fino alla fine del comma con le seguenti:* 942.200 euro per l'anno 2003, di 928.611 euro per l'anno 2004 e di 1.099.201 euro a decorrere dall'anno 2005;

al comma 3, sostituire le parole: 102.629 euro *con le seguenti:* 155.700 euro;

al comma 6, sostituire le parole: 622.196 euro per l'anno 2003, in 628.611 euro *con le seguenti:* 942.200 euro per l'anno 2003, in 928.611 euro.

* 2. 1. Minniti, Ruzzante, Pisa, Angioni, Pinotti, Lumia, Luongo, Rotundo, Lucidi.